



TRIBUNALE DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il giudice delegato,

letto il ricorso con cui SALMASO MICHELA
(SLMMHL75B64L736I) nata a Venezia (VE) il 24.2.1975

ha chiesto l'ammissione alla procedura di esdebitazione del
sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII);

ritenuto che sussista la competenza del Tribunale adito, avendo la
ricorrente la propria residenza in un comune del circondario;

rilevato che la parte ricorrente, persona fisica, può accedere alla
procedura dell'art. 283 CCII, trattandosi di soggetto non assoggettabile
alla liquidazione giudiziale e alla liquidazione coatta amministrativa,
come pure alle diverse procedure liquidatorie previste dalle leggi
speciali per il caso di crisi o di insolvenza;

rilevato che la stessa non risulta avere mai fatto ricorso alla procedura
di esdebitazione del debitore incapiente;

considerato che l'istante è stata proprietaria di beni immobili ubicati
nel Comune di Spinea (VE), che sono stati oggetto di una procedura
esecutiva immobiliare con trasferimento a terzi nell'anno 2016 – vd.
relazione dell'OCC dott. Marco Voltolina del 3.12.2025, p. 9;

che il totale dei debiti personali di Salmaso Michela è pari a €
115.695,91, mentre il totale dei debiti della Artifex snc è di €
313.137,09, sicché il totale generale dei debiti Salmaso e Artifex snc è
pari € 428.833,00, importi verificati direttamente dall'OCC con i
documenti prodotti dai creditori, vd. relazione cit. 16);

che Salmaso Michela non appare in grado di offrire ai creditori
alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, posto
che, a fronte dell'esposizione debitoria suindicata, gode solamente di
un reddito da lavoro dipendente di circa € 15.000,00 (p. 17), espone

spese di sostentamento su base mensile di €1.500,00, evidenziando che il proprio nucleo familiare è composto da ..

rilevato, poi, che la ricorrente non risulta possedere ulteriori risparmi, come si evince dagli estratti conto esaminati dall'OCC;

rilevato che non sono emersi atti in frode compiuti dalla ricorrente;

rilevato, al contempo, che l'indebitamento non appare essersi formato per dolo o colpa grave dell'istante, la quale si è trovata in tale situazione a seguito di una serie di eventi che hanno avuto origine risalente avendo contratto un mutuo per acquistare la propria abitazione, confidando in una stabilità economica garantita dall'attività imprenditoriale che gestiva insieme ad altri soci. Tuttavia, dopo alcuni anni, le difficoltà finanziarie hanno reso impossibile il pagamento regolare delle rate, portando alla vendita all'asta dell'immobile; inoltre ha contratto altri finanziamenti per esigenze familiari ma è sopravvenuta la crisi della Artifex snc di cui la ricorrente era socia illimitatamente responsabile. L'impresa, attiva nel settore del vetro artistico, ha subito un drastico calo di commesse e, nonostante i tentativi di risanamento, è stata chiusa nel 2018. Da quel momento, tutti i debiti societari – mutui, imposte, contributi e fornitori – sono ricaduti personalmente sulla signora, aggravando in modo decisivo la sua situazione;

ritenuto, conclusivamente, che, in linea con quanto affermato dall'OCC, la situazione di sovraindebitamento non sia frutto di scelte avventate o di spese superflue, ma di eventi imprevisi e di una crisi economica che ha colpito duramente l'attività d'impresa; di conseguenza, risulta sussistente il requisito della meritevolezza richiesto dall'art. 283, 1° comma CCII, per poter ammettere la debitrice al beneficio dell'esdebitazione;

PER QUESTI MOTIVI

1. dichiara l'esdebitazione di SALMASO MICHELA (SLMMHL75B64L736I) nata a Venezia (VE) il 24 febbraio 1975 , fatto salvo l'obbligo a suo carico del pagamento dei debiti, entro quattro anni dal presente decreto, nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al 10 per cento (si specifica che non sono considerate

utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati);

2. dispone che la ricorrente: a) renda, con cadenza annuale, a pena di revoca del beneficio, dichiarazione relativa alle eventuali sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 283 CCII, accompagnata dall'estratto conto dello strumento bancario o postale utilizzato per la gestione delle entrate e delle spese, nonché eventuali variazioni rilevanti, compresa la variazione del detto strumento bancario o postale; b) renda la detta dichiarazione all'OCC entro il mese di settembre di ciascun anno; c) la dichiarazione di cui al punto a) dovrà essere anticipata comunque nel momento in cui si manifestino eventuali sopravvenienze immediatamente e sicuramente rilevati ai sensi dell'art. 283, 1 e 2 comma CCII;

3. dispone che l'OCC vigili nel quadriennio sul corretto adempimento degli obblighi sopra indicati a carico del debitore e comunichi immediatamente il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 283, 1° e 2° comma CCII;

4. dispone che l'OCC presenti una relazione annuale relativa all'andamento della procedura;

5. dispone che il presente provvedimento sia pubblicato, a cura dell'OCC e a spese del debitore, entro 48 ore, sul sito del Tribunale di Venezia, omissi i dati personali dei soggetti non direttamente interessati e quelli inerenti il debitore di carattere sensibile o comunque non necessari;

6. dispone che l'OCC comunichi il presente provvedimento al debitore e a tutti i creditori, a mezzo pec ovvero con ottenimento comunque di ricevuta, entro 10 giorni dalla comunicazione dello stesso a cura della Cancelleria, con avviso della facoltà di presentare opposizione ai sensi dell'art. 283, 8° comma CCII.

Si comunichi al PM e all'OCC dott. Marco Voltolina.

Venezia, 27.12.2025.

il giudice delegato
Marco Campagnolo